



# Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione VIII

13 - LUG. 2007

Prot. 62795

COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI  
Associazione Nazionale  
Via San Niccolò 21  
50125 FIRENZE

Oggetto: V.s. quesito dell'8 maggio 2007.

Con riferimento al quesito in oggetto si puntualizza quanto segue.

In diritto

L' Art. 5 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada ( Regolamentazione della circolazione in generale) prevede che:

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

L'art. 6 del D.lgs. 495/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada ( Modalita' e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei Lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza ).

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, e' esercitato dal Ministro dei Lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonche' delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2. Il ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalita' di salvaguardia dell'ambiente.

Omissis.....

4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada puo' essere esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

Omissis.....

Nel quadro delle attuali competenze il riferimento è da intendersi al Ministro o Ministero dei Trasporti.

Nel merito.

In virtù delle disposizioni normative suesposte, pertanto, appare evidente come il Ministero dei Trasporti possa impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada. Tali provvedimenti hanno la medesima efficacia e sono vincolanti per gli enti proprietari delle strade, al pari dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 37, comma 3, del medesimo Codice, come atti finali di un iter endoprocedimentale che ha inizio con la presentazione di un ricorso gerarchico da parte di un soggetto interessato.

Cosa peraltro implicitamente confermata dall'art. 45, c. 1, del Codice della Strada.

Tra l'altro il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada non si esaurisce con la prerogativa di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale, ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate, in caso di grave pericolo per la sicurezza.

La sola differenza sostanziale tra le due procedure contemplate consiste nei soggetti che possono proporre, e nell'ambito oggettivo temporale che caratterizza una delle due.

Difatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 sopra citato, e dall'art. 74 del connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, " *il ricorso contro i provvedimenti relativi alla segnaletica è proposto entro 60 giorni da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto* ", quindi appare chiaro come ai fini della possibile ricezione e ammissibilità del ricorso in questione, la norma richiamata richieda una potenziale violazione di un interesse legittimo da parte di un soggetto, e che tale procedura tutelare sia esperita entro 60 giorni.

In proposito questo Ufficio ha sempre inteso che il termine dei 60 giorni decorra dal momento in cui il soggetto interessato è posto nelle condizioni di poter conoscere del provvedimento o dell'ordinanza, attraverso l'esposizione della segnaletica che rende operativo il provvedimento o l'ordinanza, dispiegando i suoi effetti.


L'eventuale provvedimento di accoglimento del ricorso una volta notificato all'Ente proprietario della strada, vincola quest'ultimo ad attenersi alle disposizioni imperative impartite nel medesimo provvedimento, e diventa titolo per il ricorrente per poter agire – ove ricorrano le condizioni - civilmente e penalmente nei confronti dell'Ente inadempiente.

Diversamente, nella procedura contemplata all'art. 5 già citato, il Ministero interviene – qualora sia accertata l'inosservanza da parte dell'ente proprietario della strada delle disposizioni del Codice della strada e del suo Regolamento – a seguito di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'art. 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro.

In conclusione, si ribadisce che i provvedimenti emanati dal Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada sono a tutti gli effetti vincolanti nei confronti degli Enti proprietari delle strade, i quali hanno l'obbligo di revocare, modificare ovvero integrare le Ordinanze istitutive di segnaletica stradale, secondo le disposizioni dettate da questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)



fu